

A

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SPERITA DEL 30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Emolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAZI
..... OMISSIS

AGENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 1805

OGGETTO : Autorizzazione ex art. 23 D.Lgs n. 22/97 all'esercizio della discarica per Sovvalli sita in Pontecorvo (Pr) Loc. San Paride.



Oggetto: Autorizzazione ex art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97 all'esercizio della discarica per sovralli sita in Pontecorvo (FR), loc. San Paride.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22/97 concernente l'attuazione delle direttive 91/156CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;


VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 dicembre 1986, n. 277 concernente l'approvazione del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti;

TENUTO CONTO della circostanza che nella concreta attuazione dei provvedimenti sopra indicati si è riscontrata una pluralità di disfunzioni da ascrivere fondamentalmente a:

- a) tenace opposizione di amministrazioni e popolazioni direttamente interessate alla localizzazione degli impianti e, segnatamente, delle discariche;
- b) complessità dei procedimenti previsti dalla citata legge regionale n. 53/86 che prevedeva l'attivazione di ben tredici organismi consortili, rappresentativi di un pari numero di bacini d'utenza, ciascuno dei quali composto da diverse decine di rappresentanti (due per ogni comune del bacino);
- c) tardiva costituzione dei consorzi medesimi e soprattutto loro mancato funzionamento che ha reso necessaria la nomina di commissari ad acta incaricati della costituzione degli organi e di commissari straordinari per il funzionamento degli stessi;
- d) frammentazione presso una pluralità di Assessorati (Lavori Pubblici, Sanità, Urbanistica) delle questioni ambientali per cui queste ultime hanno dovuto scontare la mancanza di unitarietà di indirizzo e costanza di attenzione da parte degli uffici investiti in via prioritaria di altre incombenze, fino al settembre 1992, data di avvio del neoistituito Assessorato all'Ambiente;

VISTO il Piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.95 dell'11 marzo 1996, adottato ai sensi della legge regionale 38/95;

PRESO ATTO altresì, che il Consiglio Regionale ha successivamente approvato con deliberazione n. 353 del 7 maggio 1997 il Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti - prima annualità - che ha previsto sostanziali novità rispetto al precedente Piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.95 dell'11 marzo 1996, consistenti nell'impostazione generale improntata alla preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti da conferire in discarica, mercé la generalizzazione - ove possibile - della presenza di impianti di preselezione e trattamento presso ogni discarica e nel potenziamento della attività di



compostaggio perseguita attraverso l'aumento di capacità degli impianti esistenti, oppure attraverso la previsione dell'allestimento di nuovi impianti sia autonomi che integrati in quelli di preselezione e trattamento;

CONSIDERATO che le determinazioni sopra riportate sono state ribadite nel Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, - seconda annualità - approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5227 del 31 luglio 1997;

PRESO ATTO che le disposizioni del Programma Triennale d'interventi in materia di smaltimento dei rifiuti 1[^] e 2[^] annualità hanno apportato delle modifiche ai bacini di smaltimento rispetto a quelli previsti dal Piano Regionale dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 277/86;

PRESO ATTO, altresì, che ulteriori modifiche al citato Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 277/86 sono state determinate dalle varie ordinanze adottate in materia dal P.G.R.L.;

VISTA la determinazione dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali dell'Amministrazione regionale n. 1824 del 08.08.97 con la quale è stato approvato il progetto della discarica menzionata a firma dell'ing. Raffaele Colosimo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 17.03.98 con cui è stata autorizzato per anni cinque l'esercizio dell'impianto di trattamento per r.s.u. e r.s.a.u. di Colfelice al servizio della Provincia di Frosinone;


VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 05.10.98 con la quale è stata autorizzata la Reclas S.p.a. all'esercizio della discarica di sovvalli prodotti dall'impianto di preselezione e compostaggio di Colfelice sita nel Comune di Pontecorvo sino al 31 marzo 1999;

VISTA, inoltre, la richiesta di effettuazione dei previsti controlli, inoltrata dalla Regione Lazio con nota prot. n. 564 del 03.03.99, alla Provincia di Frosinone ed all'Azienda USL FR, servizi SIPA e SPISSLL;

VISTI i pareri positivi espressi dalla Provincia di Frosinone e dal responsabile del Servizio Igiene Ambientale dell'Azienda USL FR in data 29.03.99;

CONSIDERATA la necessità di imporre alla Reclas S.p.a. idonea garanzia fideiussoria a tutela di inquinamenti o danni ambientali dipendenti dall'esercizio dell'attività ed a garanzia del ripristino ambientale nonché di eventuali inconvenienti che dovessero manifestarsi entro dieci anni dalla dismissione dell'impianto;

RITENUTO che la discarica di cui trattasi è da ritenersi impianto fondamentale per assicurare la continuità del servizio dello smaltimento dei rifiuti prodotti nella intera Provincia di Frosinone;



CONSIDERATO che la L.R. 27/98 all'art. 30 disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche già esistenti e già in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori;

CONSIDERATO che le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, già adottate alla stregua dell'art. 13 del D. Lgs. n. 22/97, sostituiscono, a causa dei caratteri d'urgenza e di contingibilità, le procedure di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs n. 22/97 nonché di cui agli artt. 15 e 29 della L.R. 28/98 costituendone, del pari, i loro effetti sostanziali;

VISTO l'art. 17 della legge 15.05.97 n. 127;


DELIBERA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97 e dell'art. 30 della L.R. 27/98, la Reclas S.p.a., con sede in Colfelice S.P. Ortella, che gestisce l'impianto di cui al presente provvedimento, all'esercizio della discarica per sovvalli, così come approvata con determinazione n. 1824 del 08.08.97 dell'Assessore all'Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali dell'Amministrazione regionale, sita in Pontecorvo, in località San Paride a servizio dell'impianto di compostaggio e preselezione di Colfelice fino ad esaurimento della sua capacità recettiva.

Nell'esercizio della discarica la Società Reclas dovrà rispettare tutte le prescrizioni amministrative e tecniche previste in materia ambientale e sanitaria dal Decreto legislativo n. 22/97 e dalla vigente legislazione.

Inoltre la Società Reclas dovrà:

- 1) verificare periodicamente la funzionalità del sistema di drenaggio e captazione del percolato;
- 2) regolamentare lo smaltimento delle acque meteoriche in modo tale che le stesse non interferiscano con i sistemi di smaltimento delle acque inquinate dal percolato prevedendo, a tal fine, l'allestimento di idonea sistemazione idraulica contornante la vasca;
- 3) presentare all'Amministrazione Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, e comunque in tempo utile per poter avviare gli interventi non appena la discarica sarà esaurita, idoneo progetto definitivo di sistemazione del sito e di gestione della discarica post-mortem;
- 4) prestare all'Amministrazione Regionale idonea garanzia finanziaria (fideiussione assicurativa o bancaria) per un ammontare di lire un miliardo a tutela di inquinamenti o danni ambientali dipendenti dall'esercizio dell'attività autorizzata ed a garanzia del ripristino ambientale nonché di eventuali inconvenienti che dovessero manifestarsi entro dieci anni dalla dismissione dell'impianto;



- 5) adempiere all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 22/97 ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 22/97;
- 6) comunicare all'Amministrazione Regionale ed all'Amministrazione Provinciale di Frosinone il nome del Responsabile tecnico della discarica ed ogni sua eventuale sostituzione.

La Reclas S.p.a. dovrà applicare le tariffe che l'Amministrazione Regionale determinerà con proprio provvedimento entro un mese dalla presente deliberazione.

L'Amministrazione Provinciale di Frosinone controllerà che le operazioni di cui sopra avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

16 APR. 1999

